



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via IV Novembre n. 294 – 28882 Crusinallo di Omegna (VB)
Linee telefoniche: 0323/868020-21-23 -24
Fax 0323/868022
Codice Fiscale/Partita IVA 00634880033

Prot42236/04 PT/dc

Crusinallo di Omegna 10 GIU. 2004

OGGETTO: D.P.R. 389/2001 :”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”. –Chiarimenti

Ai sigg. SINDACI
dell’ASL 14 VCO

COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)	
<input checked="" type="checkbox"/> UT	<input type="checkbox"/> SE
<input type="checkbox"/> DEMO	<input type="checkbox"/> PM
<input type="checkbox"/> PERS	<input type="checkbox"/> CASAR
<input type="checkbox"/> RAG	
<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> 14 GIU. 2004
<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	
PROT. N. 6564	IL SEGRETARIO
NOTE	IL RESPONSABILE

Ai SUAP di
-Verbania
-Domodossola
-Omegna
-Bassa Ossola (Vigogna)
-Pieve Vergonte
-Borgomanero

Per la dovuta conoscenza e per i conseguenti atti di competenza, si trasmette in allegato copia della nota della Direzione Sanità Pubblica –Settore Igiene e sanità pubblica della Regione Piemonte, prot. n° 7801/27.001 del 19/5/2004, pari oggetto, pervenuta con protocollo ASL 14 VCO n° 0037274/04 del 20/5/04.

Nella speranza che quanto in essa contenuto chiarisca i punti fin qui controversi del D.P.R. 380/01, restando a disposizione per eventuali necessari chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.



IL DIRETTORE
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Pompeo Tringali

Torino, li 19 Maggio 2004

Prot. n. 7801/27 nn1

ASL 14 V.C.O.

0037275/04

20/05/2004

Comp.:02

30 25



- Ai Sigg. Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL della Regione Piemonte

- Ai Sigg. Direttori dei SISP dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL della Regione Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” – Chiarimenti.

In ordine all'applicazione ed interpretazione delle norme contenute nel DPR 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” per quanto concerne i pareri di competenza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la Direzione Sanità Pubblica, ha richiesto formale parere al Settore Giuridico-legislativo della Giunta regionale che ha espresso le seguenti indicazioni.

Autocertificazione

Il DPR 06.06.2001 n. 380 all'art. 5, comma 3, prevede che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia acquisito il parere ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'art. 20, comma 1.

Il successivo art. 20, comma 1, prevede che la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie sia autocertificata nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali.

(*) L'autocertificazione è quindi ammessa quando:

- il progetto riguardi un intervento di edilizia residenziale, ovvero:
- la verifica in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Controllo delle autocertificazioni

L'incremento dei casi in cui il privato è chiamato a certificare o dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso di requisiti o, come nel caso di cui si occupa, la conformità di propri progetti alle prescrizioni tecniche e normative, comporta un mutamento di oggetto dell'istruttoria procedimentale compiuta dall'amministrazione, che, invece di accertare fatti, deve accertare a campione la completezza e la regolarità delle dichiarazioni.

In questi casi, i compiti di controllo devono essere assolti dal Comune e cioè dal soggetto al quale fa capo il procedimento; inoltre, poiché l'autocertificazione è riferita alla sussistenza di conformità del progetto a prescrizioni tecniche e normative che ordinariamente sono attestate dai competenti Servizi dell'ASL, è a questi ultimi che il Comune deve rivolgersi qualora intenda svolgere un controllo sulla veridicità dell'autocertificazione prodotta dall'interessato.

Poiché scopo della verifica dell'autocertificazione consiste nell'individuazione di eventuali errori o falsi contenuti nella stessa dichiarazione, questa non è soggetta a limitazioni di tempo per la sua effettuazione e non deve quindi essere utilizzata per l'interruzione del procedimento o acquisita prima del rilascio del permesso di costruire.

Si rammenta che ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, il soggetto al quale fa capo il procedimento è tenuto ad effettuare il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni. Si ritiene che i Servizi delle ASL siano in grado di soddisfare una richiesta di verifica che si aggira intorno al 5% dei casi.

Percentuali superiori di controllo dovranno essere preventivamente concordate con le singole ASL, ai fini di valutare il derivante carico di lavoro.

Si rammenta inoltre che, come già comunicato con nota prot. n. 11755/27001 del 30.7.2003, la verifica dell'autocertificazione è soggetta ad onere, a carico dell'Amministrazione richiedente, secondo il tariffario regionale in vigore.

Agibilità dei locali

L'art. 5 del D.P.R. 380/2001, prevede l'istituzione, nell'ambito delle amministrazioni comunali, dello Sportello unico per l'edilizia. Il secondo comma dell'articolo individua i compiti generali dello Sportello, mentre il terzo comma stabilisce l'onere per la struttura di acquisire, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, direttamente, ove questi non siano già allegati dal richiedente, il parere dell'ASL, nel caso in cui non possa essere sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 20, e del parere dei VV.FF.

L'art. 25 del medesimo decreto disciplina invece il procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

Il primo comma elenca la documentazione che deve essere prodotta dall'interessato e, tra essa, non è citato il parere dell'ASL; il terzo comma riporta i compiti istruttori che competono agli uffici comunali; il quarto comma introduce l'istituto del silenzio assenso nel procedimento, e precisamente stabilisce che l'agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL o, in caso di autodichiarazione, trascorsi rispettivamente trenta o sessanta giorni.